

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2702

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERSANI, MOTTA, MONTECCHI, CASTAGNETTI,
CENTO, DE BRASI, GRANDI, GRILLINI, MARCORA,
OTTONE, ZANOTTI**

Istituzione della corte d'appello e della
corte di assise d'appello di Parma

Presentata il 3 maggio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una maggiore rapidità nell'amministrazione della giustizia è oggetto di forte aspettativa da parte dell'opinione pubblica e costituisce un obiettivo dichiarato da parte del Governo. Recenti modifiche introdotte nell'ordinamento giudiziario, quali l'istituzione del giudice unico di primo grado e l'attribuzione alla magistratura ordinaria delle competenze in materia di rapporti di lavoro nel pubblico impiego hanno comportato un forte incremento della mole di lavoro di tribunali e di corti d'appello, che dovrà essere fronteggiato con un potenziamento delle strutture, qualora non s'intenda disattendere le legittime attese dei cittadini.

La corte d'appello di Bologna raccoglie attualmente le istanze di secondo grado dell'intera regione Emilia-Romagna, che conta una popolazione di circa 4 milioni di

abitanti. Tale dato la pone ai primissimi posti per bacino di utenza.

È da ritenere che il già ingente carico di lavoro che grava sulla corte aumenterà ancora considerevolmente: nell'anno 1999 le pendenze già ammontavano a 13.995 nella materia penale, a 78.767 in quella civile, ed a 19.094 in quella di lavoro e previdenza. Nel primo semestre del 2001 sono sopravvenuti alla corte ben 3.266 affari.

Inoltre, con i suoi 22 mila chilometri quadrati, l'Emilia-Romagna è una delle regioni più grandi d'Italia: la giurisdizione su un territorio così ampio rende spesso necessari lunghi spostamenti agli utenti ed ai relativi avvocati, facendo impropriamente lievitare per i cittadini i costi della giustizia ed i disagi. Questi dati evidenziano come la richiesta di istituire una

nuova corte d'appello in Emilia-Romagna rappresenti una esigenza cogente.

La scelta di Parma quale sede della corte d'appello da istituire risponde anch'essa a dati e considerazioni di carattere oggettivo, quando non anche di natura storica, poiché la città fu sede di corte d'appello fino al 1923, anno in cui la corte fu soppressa per motivi legati al contesto politico dell'epoca.

Parma si trova in posizione centrale rispetto all'Emilia occidentale, alle province cioè di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia, su cui si propone la nuova corte d'appello abbia giurisdizione. In complesso, si tratta di un'area di oltre 8.300 chilometri quadrati, e quasi un milione 100 mila abitanti, avente dimensioni territoriali e demografiche superiori a quelle di competenza di numerose corti d'appello già esistenti. Cifre attendibili stimano in circa 2 mila il carico di ricorsi annui per l'istituenda corte d'appello.

La vicinanza con gli altri due capoluoghi interessati, 55 chilometri da Piacenza

e 28 da Reggio Emilia, offre un opportuno e congruo contenimento delle distanze di percorrenza per gli utenti. Tali considerazioni, tra l'altro, furono già valutate e ritenute decisive per la scelta di Parma per l'ubicazione della sede distaccata del tribunale amministrativo regionale e della sezione distaccata della commissione tributaria regionale. Identico criterio può risultare certamente idoneo anche per le corti d'appello.

A tali considerazioni non si può non aggiungere quella che la città è sede di una antica e prestigiosa facoltà ed ha una radicata tradizione forense.

Si segnala, infine, che il comune di Parma si è attivato per l'individuazione di uno stabile di adeguato prestigio e funzionalità ubicato nei pressi del tribunale in cui la corte d'appello potrebbe trovare sede.

Per le ragioni esposte, si auspica la rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita in Parma una corte d'appello con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia.

ART. 2.

1. È istituita in Parma una corte d'appello in funzione di corte di assise d'appello nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Parma, di Reggio Emilia e di Piacenza.

ART. 3.

1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere la pianta organica degli uffici, determinando la consistenza del personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1, il Ministro della giustizia stabilisce la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dagli articoli 1 e 2.

ART. 4.

1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello e alla corte di assise d'appello di Bologna rientranti, ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, nella competenza per territorio, rispettivamente, della corte d'ap-

pello di Parma e della corte d'appello di Parma in funzione di corte di assise d'appello, sono devoluti alla cognizione di tali uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili già rimesse al collegio, ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è già stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento della corte d'appello di Parma fissata ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

